

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "RIFORMA ORGANICA
DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO
CIRCONDARIALE DEL GIUDICE DI PACE" ⁽¹⁾**

**CAPO I
DELLA MAGISTRATURA ONORARIA**

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai magistrati onorari che svolgono le funzioni di giudice di pace ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, nonché di giudice onorario di tribunale ovvero di vice procuratore onorario ai sensi del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 2.

(Requisiti per la nomina).

1. Per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere un'età non inferiore a 25 anni e non superiore a 60 anni;
- f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

⁽¹⁾ Le parti di testo in grassetto contengono le integrazioni al testo redatto dall'Ufficio Legislativo del Ministero Giustizia, mentre tra parentesi quadra sono contenute le parti di cui si propone la soppressione. E' stata conservata la numerazione originaria del testo redatto dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia

g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;

h) essere stato iscritto presso l'albo degli avvocati, anche in qualità di avvocato iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 3 del Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, per almeno due anni, o avere esercitato funzioni giudiziarie per almeno due anni o avere esercitato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, funzioni giudiziarie onorarie per almeno due anni;

2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario il possesso, **nell'ordine**, di uno o più dei seguenti requisiti;

a) [avere conseguito la laurea in giurisprudenza con votazione non inferiore a 110/110];

a-bis) avere esercitato per almeno un quadriennio le funzioni giudiziarie, anche nella qualità di giudice onorario di tribunale, di vice procuratore onorario o di giudice di pace;

a-ter) avere esercitato la professione forense per almeno quattro anni;

a-quater) avere esercitato per almeno un quadriennio l'insegnamento di materie giuridiche nelle università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore o equiparata;

a-quinquies) avere esercitato per almeno un quadriennio funzioni notarili;

a-sexies) avere ricoperto per almeno un quadriennio incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche;

b) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

c) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

d) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

[e) aver esercitato per almeno un quadriennio:

1) funzioni giudiziarie, anche onorarie;

2) funzioni notarili;

3) *insegnamento di materie giuridiche nelle università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore;*

4) *funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva].*

2-bis Nel caso in cui due o più candidati possiedano il medesimo requisito fra quelli indicati al comma 2, ha la precedenza quello che ha maturato, con riferimento al requisito comune, il maggiore numero di anni e, in caso di ulteriore parità, quello che possiede anche un altro requisito tra quelli nell'ordine indicati.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta inoltre:

a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

4. Possono essere nominati magistrati onorari solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità, le funzioni di magistrato onorario.

Art 3.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

- d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
- e) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche.

Si applicano, salvo quanto previsto nella presente legge, le incompatibilità territoriali e di funzione previste per i magistrati di ruolo, incluse quelle dipendenti da rapporti di parentela, di coniugio o di affinità.

[2. *Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società di persone o associazioni tra professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel distretto di corte d'appello nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.*]

3. **Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario e che non abbiano ottenuto la deroga di cui al successivo articolo 19-ter non possono esercitare la professione forense** [*dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado*] **e possono essere iscritti esclusivamente nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578.**

4. [*I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.*].

5. [*Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel*

circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie].

Art.4.

(Presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata.

2. Il consiglio giudiziario, nel mese di gennaio di ciascun anno, provvede alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, dei posti vacanti e di quelli che si renderanno vacanti nel corso dell'anno, dandone altresì comunicazione ai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3. La domanda di ammissione al tirocinio si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei posti vacanti nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

4. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per ciascun distretto.

5. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

6. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 per un numero di aspiranti non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare.

Art. 5.
(Tirocinio)

1. Il tirocinio per la nomina a magistrato onorario ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ovvero di sostituto procuratore della repubblica.

2. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.

3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale, della procura della Repubblica presso il tribunale ovvero del giudice di pace. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati ordinali ed onorari, da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace comprende anche un periodo di assistenza alle attività giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.

5. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti giurisdizionali redatti, una relazione sulle attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini rivelate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica dimostrata, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale e alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

6. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, formula per ciascun tirocinante un giudizio sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie e propone una graduatoria degli idonei sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. I giudizi e la graduatoria sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 6.

Art 6

(Nomina)

1. I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il magistrato onorario assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

4-bis. Salvo quanto previsto all'art. 19-quater, i dipendenti di pubbliche amministrazioni, incluse quelle ad ordinamento autonomo e gli enti locali, sono posti in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico onorario e del relativo tirocinio. Al termine dell'incarico rientrano in servizio presso la sede di provenienza. L'anzianità di servizio decorre senza soluzione di continuità per l'intero durata dell'aspettativa. L'aspettativa di cui al presente comma è compatibile con l'aspettativa concessa per qualsiasi altro motivo prima o dopo l'instaurazione del rapporto di servizio onorario e non è computata nella durata massima dell'aspettativa concessa al

dipendente per altri motivi. Sono salve le più favorevoli disposizioni previste dal contratto collettivo applicabile al pubblico dipendente. La collocazione in aspettativa consegue di diritto alla comunicazione della presa di possesso delle funzioni giudiziarie onorarie da comunicarsi all'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a cura del Ministero della Giustizia.

5. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 7.

(Formazione professionale dei magistrati onorari)

1. Nei due anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie, i magistrati onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal magistrato affidatario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel corso delle riunioni vengono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati onorari abbiano curato la trattazione e vengono discusse le soluzioni adottate.

2. I magistrati onorari che esercitano funzioni giudicanti partecipano alle attività di scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali organizzate dai presidenti di sezione ai sensi dell'articolo 41-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni.

4. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dai magistrati affidatari ai sensi del comma 1 è obbligatoria.

5. Decorsi due anni dall'assunzione delle funzioni giudiziarie, il magistrato affidatario predispone una relazione sull'attività giudiziaria svolta da ciascun magistrato onorario. La relazione è redatta sulla base dell'esame a campione dei provvedimenti emessi, inclusa la verifica sulla tempestività del deposito delle decisioni, e

dell'autorelazione presentata dal magistrato onorario. La relazione, unitamente alle statistiche sull'attività svolta, è trasmessa al consiglio giudiziario, per le valutazioni di cui al comma 3 dell'articolo 8, e al capo dell'ufficio giudiziario, anche per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 21.

Art. 8.

(Durata dell'ufficio e conferma del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario dura in carica quattro anni *[e può essere]* **ed è confermato**, *[una sola volta e]* nelle medesime funzioni, per *[un periodo]* **ulteriori periodi consecutivi** di quattro anni. *[Possono essere]* **Sono** confermati solo coloro che non hanno superato i *[60]* **72** anni di età. *[Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 23, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie non può superare la durata complessiva di otto anni, anche non consecutivi].* **Il primo periodo, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di nomina, ha durata decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della nomina ed i successivi periodi hanno durata decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo precedente.**

2. *[La domanda]* **Il procedimento** di conferma *[si presenta]* **è istruito**, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, **presso il** *[al]* consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario **dove presta servizio il magistrato onorario** *[per il quale la conferma è richiesta]*, **salvo espressa rinuncia dell'interessato.**

3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, esprime, con riguardo al magistrato onorario *[che ha presentato]* **al quale si riferisce la** domanda di conferma, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

4. Il giudizio di idoneità è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 2, e viene espresso, se necessario previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:

- a) la relazione redatta dal magistrato affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 7;
- b) i dati statistici relativi all'attività svolta;

- c) l'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze a cui ha partecipato il magistrato onorario nel quadriennio;
- d) il rispetto delle regole di deontologia;
- e) l'assenza di sanzioni disciplinari;
- f) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio;
- g) l'autorelazione del magistrato onorario.

5. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3, unitamente alla domanda dell'interessato. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie.

6. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

6-bis. Si applicano al procedimento per il giudizio di inidoneità le disposizioni previste per il procedimento di revoca.

7. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 9, nonché sulle richieste di trasferimento di cui all'articolo 10.

7-bis. Si applicano ai magistrati onorari, inclusi i dipendenti pubblici in aspettativa presso le pubbliche amministrazioni di provenienza, le disposizioni vigenti in materia di aspettativa dal servizio o di collocamento fuori ruolo in vigore per i magistrati ordinari, senza oneri a carico del Ministero della Giustizia.

Art. 9.

(Nomina di giudici di pace che hanno già svolto funzioni giudiziarie onorarie)

1. Coloro che hanno svolto per almeno un quadriennio le funzioni di giudice

onorario di tribunale o di vice procuratore onorario possono presentare domanda per essere nominati giudici di pace. [*I vice procuratori onorari non possono presentare domanda per l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel capoluogo del circondario in cui hanno svolto le funzioni requirenti.*]

[*2. I giudici di pace nominati ai sensi del presente articolo possono essere confermati una sola volta, per la durata di quattro anni.*]

3. Il procedimento per la nomina a giudice di pace e quello per la conferma sono regolati dall'articolo 8. Non si applicano le disposizioni sul tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 10.

(Domande di trasferimento)

1. I magistrati onorari in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.

2. La domanda di trasferimento si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad oggetto uno dei posti vacanti pubblicati dal consiglio giudiziario e si presenta entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.

3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4, 6 e 9.

3-bis Tra più domande di trasferimento, la precedenza è stabilita in base ai titoli ed ai criteri indicati all'articolo 2, comma 2.

Art.11.

(Divieto di applicazione o supplenza)

1. I magistrati onorati non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudiziari.

Art. 12.

(Doveri del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari [, *in quanto compatibili. Il giudice di pace ed il giudice onorario di tribunale hanno inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui essi, un associato di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado abbiano, o abbiano avuto, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti*]. Ai viceprocuratori onorari si applicano **altresì** le disposizioni sull'astensione del magistrato del pubblico ministero.

Art. 13.

(Decadenza)

1. Il magistrato onorario decade dall'ufficio, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 6, quando viene meno taluno dei requisiti necessari per la nomina, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

Art. 14.

(Dispensa)

1. Il magistrato onorario è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari)

1. Il magistrato onorario che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento;
- b) censura;
- b.1) sospensione;**
- c) revoca della nomina.

2. L'ammonimento, è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato onorario, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

3-bis. La sospensione consiste nell'allontanamento dalle funzioni, da due mesi a dodici mesi, con la sospensione di ogni trattamento economico e l'interruzione della relativa anzianità di servizio e può essere disposta in caso di grave violazione disciplinare che non comprometta definitivamente l'idoneità a svolgere funzioni giudiziarie onorarie e che non risulti definitivamente incompatibile con il loro svolgimento.

4. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il magistrato si dimostri inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.

5. Fermo restando quanto previsto dal- comma 6, costituisce grave violazione disciplinare:

- a) la violazione dell'obbligo di astensione nei casi previsti dall'articolo 12;
- b) l'esercizio di attività lavorative o di collaborazione, in qualunque forma svolte, incompatibili con l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
- c) l'omessa partecipazione alle attività di formazione professionale organizzate ai sensi dell'articolo 7, quando sia reiterata e non dipenda da legittimo impedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, di cui alla Sezione I del Capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 16.

(Procedimento)

1. Nei casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, ovvero il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello se i fatti riguardano un vice procuratore onorario, propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

3. Con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28 è disciplinata la sospensione cautelare del magistrato onorario sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Art. 17.

(Ruolo organico della magistratura onoraria)

1. Il ruolo organico dei magistrati onorati addetti agli uffici circondariali del giudice di pace è fissato in [3.200] **2.800** posti.

2. Il ruolo organico dei magistrati onorati addetti come giudici onorari di tribunale ai tribunali ordinari è fissato in **1.850** posti [*Il numero dei giudici onorari di tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati ordinari previsti nella pianta organica dell'ufficio interessato*].

3. Il ruolo organico dei magistrati onorati addetti come vice procuratori onorari alle procure della Repubblica presso i tribunali è fissato in **1.650** posti [*Il numero dei vice procuratori onorari non può essere superiore al numero dei*

magistrati ordinari previsti nella pianta organica dell'ufficio interessato].

4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, [*è determinata la pianta organica*] **sono determinate le piante organiche** [*degli uffici circondariali del giudice*] **dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari assegnati, rispettivamente, agli uffici circondariali del giudice di pace, ai tribunali ordinari ed alle procure della Repubblica presso i tribunali.**

4-bis. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato onorario, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica ed alle magistrature amministrative e contabili.

Art. 18.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. L'articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 43-bis - (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario) -

I giudici ordinari e onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro assegnato dal presidente del tribunale, o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

Ai giudici onorari può essere assegnata la trattazione di singoli procedimenti quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) il numero dei magistrati ordinari mancanti o assenti è superiore al venti per cento del numero dei magistrati ordinari previsti dalla pianta organica del tribunale;

b) il numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari in servizio presso il tribunale supera la media del carico di lavoro esigibile come determinata dal Consiglio superiore della magistratura sentito il Ministro della giustizia;

c) sono pendenti davanti al tribunale procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni.

Nella materia civile non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:

- a) delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale;
- b) delle cause devolute dalla legge alla competenza di sezioni specializzate;
- c) delle cause in materia di lavoro e previdenza;
- d) delle cause in materia societaria e fallimentare;
- e) delle cause in materia di famiglia, compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare;
- f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
- g) delle opposizioni ad ordinanza ingiunzione;
- h) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

Nella materia penale non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:

- a) di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
- b) dei procedimenti per reati in materia ambientale, urbanistica, di alimenti e prevenzione degli infortuni;
- c) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace,

Il giudice onorario non può svolgere la funzione di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare.

Per la ripartizione tra giudici onorari di tribunale e giudici di ruolo dei procedimenti da assegnarsi in materie diverse da quelle sopra indicate è seguito il criterio preferenziale di assegnare i procedimenti ai giudici onorari.

Il giudice onorario può inoltre essere assegnatario di procedimenti riguardanti le materie sopra indicate:

- a) *per i quali sia stato superato il termine di ragionevole durata del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni;*
- b) *per i quali il presidente del tribunale o il presidente della sezione non sia in grado di disporre l'assegnazione ad una magistrato di ruolo per obiettive carenze di organico, anche transitorie, diverse da quelle sopra indicate ovvero per i quali non sia possibile tenere udienza per l'assenza, l'impedimento o l'utilizzo in altre concomitanti attività di servizio dei magistrati di ruolo appartenenti all'ufficio o alla sezione».*

L'assegnazione di procedimenti al giudice onorario in deroga ai criteri indicati nel presente articolo non comporta invalidità o inefficacia dei provvedimenti assunti e dell'attività compiute dal magistrato onorario, salva la facoltà del presidente del tribunale o del presidente di sezione di disporre la riassegnazione del procedimento ad altro giudice non onorario appartenente all'ufficio. La sostituzione è effettuata su

richiesta del giudice onorario o su istanza del difensore di una delle parti e deve essere proposta in quest'ultimo caso contestualmente al compimento del primo atto o della prima attività difensiva successivi alla designazione del giudice onorario.».

2. All'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Il procuratore della Repubblica può delegare ai vice procuratori onorari con almeno sette anni di servizio e sotto la sorveglianza propria o di altro magistrato ordinario addetto all'ufficio:

a) il compimento di indagini preliminari per reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio;

b) lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero relativamente ad udienze di competenza del tribunale in composizione collegiale.

5. Nell'ipotesi prevista alla lettera a) del comma 4, la richiesta di archiviazione, il decreto di citazione a giudizio e il provvedimento di trasmissione del procedimento ad altro ufficio del pubblico ministero sono sottoposti al visto del procuratore della Repubblica o di altro magistrato ordinario delegato prima del loro inoltro alle parti o alla diversa autorità giudiziaria competente a riceverli.».

Art. 19.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25)

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. Sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari.

1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per l'espressione dei pareri in materia di magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi relativi agli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due magistrati onorari eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre magistrati onorari eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto,

nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro magistrati onorari eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.

2. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

2. L'articolo 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 12-ter. Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari.

1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista. Le firme sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata».

3. All'articolo 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 la rubrica è sostituita dalla seguente:

«12-quater. Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari».

Art. 19-bis.

**(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273
e alla Legge 11 della Legge 21 novembre 1991, n. 374)**

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, il comma 1 è

sostituito dal seguente:

«1. I giudici onorari di tribunale percepiscono le indennità previste per i giudici di pace ai sensi dell'articolo 11 della Legge 21 novembre 1991, n. 374.».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, il comma 1-bis è soppresso.

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

«2-quater. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale percepiscono un'indennità minima mensile pari alla somma dell'indennità giudiziaria e dell'indennità integrativa speciale corrisposte ai magistrati ordinari nell'ultimo mese di tirocinio, aumentata del 45 % dello stipendio mensile ad essi spettante. ».

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le indennità previste ai commi 1, 2 e 2-bis sono corrisposte mensilmente per la sola parte eccedente le indennità maturate nel medesimo mese ai sensi del comma 2-quater. Il loro importo è adeguato periodicamente alle medesime scadenze e nella medesima misura percentuale prevista per i magistrati di ruolo. ».

5. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 11 della Legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«4. L'importo delle indennità di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, nonché 3-quater, del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è adeguato periodicamente alle medesime scadenze e nella medesima misura percentuale prevista per i magistrati di ruolo. ».

Art. 19-ter.

(Deroghe al regime di incompatibilità dei magistrati onorari)

1. I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari ed i giudici di pace possono avanzare domanda, per esercitare, contemporaneamente alle funzioni

giudiziarie, l'attività di avvocato, di notaio o quella di dipendente, anche a tempo determinato, presso una pubblica amministrazione. I giudici di pace ed i giudici onorari di tribunale possono presentare la domanda al presidente del tribunale e i vice procuratori onorari al procuratore della Repubblica.

2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari per i quali è accolta la domanda di cui al comma 1 perdono il diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 4, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, introdotto dalla presente legge.

3. Nell'assegnazione dei procedimenti e nel conferimento delle deleghe ai magistrati onorari il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica prevedono che sia data la precedenza ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari che non hanno presentato la domanda di cui al comma 1.

4. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 è subordinata, per i dipendenti pubblici, al rilascio dell'autorizzazione della pubblica amministrazione presso la quale il magistrato onorario presta servizio.

5. Ai magistrati onorari per i quali è stata accolta la domanda di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 3, ma essi non possono esercitare le funzioni di avvocato nel circondario di tribunale in cui svolgono le funzioni giudiziarie e nei circondari che con esso confinano, anche se appartenenti ad altro distretto di corte d'appello, con la sola eccezione:

a) dei procedimenti pendenti presso la Corte d'Appello, purché i precedenti gradi di giudizio non si siano svolti nei predetti circondari di tribunale;

b) dei procedimenti pendenti avanti al tribunale per i minorenni e avanti alle magistrature militari, amministrative, contabili e tributarie diverse da quella ordinaria.

6. I magistrati onorari di cui al comma 5, che svolgono le proprie funzioni nelle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, ovvero nel circondario di tribunale in cui ha sede la corte d'appello di appartenenza o in uno dei circondari con esso confinanti, possono presentare domanda al capo dell'ufficio giudiziario al fine di poter esercitare la professione forense al di fuori del circondario del tribunale di appartenenza ma all'interno di uno o più dei circondari con esso confinanti. La domanda è accolta qualora non emergano ragioni ostative che possano compromettere l'indipendenza o il prestigio del magistrato onorario o dell'ordine giudiziario, avuto riguardo alle modalità di esercizio della professione forense e ad ogni altra considerazione relativa alla compatibilità ambientale e di fatto tra i due incarichi.

7. A richiesta del magistrato onorario interessato, il presidente del tribunale, o il

procuratore della Repubblica, autorizza la deroga di cui al comma 1, qualora essa non sia già stata già accordata ad un numero di magistrati onorari pari ad un terzo del complessivo numero di magistrati onorari, con la medesima qualifica del richiedente, effettivamente in servizio nell'ufficio giudiziario.

8. La deroga di cui al comma 1, qualora già concessa ad oltre un terzo dei magistrati in servizio presso l'ufficio giudiziario con la medesima qualifica del richiedente, può essere autorizzata solo qualora il presidente del tribunale o il procuratore della repubblica ritenga che essa, avuto riguardo alla disponibilità effettiva del magistrato onorario richiedente, non comporti disfunzioni sulla reperibilità e sulla produttività del magistrato onorario. In tale caso è ammessa in ogni momento la successiva revoca dell'autorizzazione.

8. Nel caso che più magistrati richiedano la deroga di cui al comma 1, in eccedenza rispetto alla quota riservata di cui al comma 7, la precedenza è stabilita avendo riguardo ai titoli ed ai criteri indicati al comma 2 dell'articolo 2.

9. Il magistrato onorario può rinunciare alla deroga di cui all'articolo 1. La rinuncia ha effetto immediato, ma il diritto a percepire l'indennità di cui all'articolo 4, comma 2-quater, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, decorre nuovamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la rinuncia perviene all'ufficio giudiziario.

Art. 19-quinquies.

(Trattamento fiscale e previdenziale)

1. Le indennità percepite dai magistrati onorari iscritti all'albo degli avvocati sono assimilate ai fini fiscali al reddito da lavoro professionale, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. Le indennità percepite dai magistrati onorari iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense sono considerate reddito professionale a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, ivi inclusa la continuità dell'esercizio professione, anche nel caso che il magistrato onorario non percepisca altri redditi oltre quelli derivanti dalla predette indennità. Il Ministero della giustizia corrisponde al magistrato onorario il contributo integrativo di cui all'articolo 11 della predetta legge, il contributo soggettivo e di maternità annuale, nonché il contributo annuale soggettivo modulare obbligatorio. L'iscrizione alla Cassa forense è consentita anche

ai magistrati onorari iscritti quali avvocati nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 che non siano dipendenti presso pubbliche amministrazioni.

3. Le indennità percepite dai magistrati onorari appartenenti a pubbliche amministrazioni e posti in aspettativa ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, sono assimilate, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

4. I dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni e posti in aspettativa ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, che abbiano i requisiti per chiedere l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per i quali non sia stato risolto il rapporto di servizio dall'amministrazione pubblica di appartenenza, possono iscriversi all'albo avvocati esclusivamente nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 per l'intera durata dell'incarico onorario. Le indennità da essi percepite sono assimilate ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente. Non è ammessa l'iscrizione alla Cassa forense dei predetti dipendenti.

5. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti per legge a favore dei magistrati onorari di cui ai commi 3 e 4 finché non si risolva il rapporto di dipendenza con l'amministrazione pubblica di appartenenza.

6. I compensi percepiti dai magistrati onorari che non rientrano in alcuna delle precedenti categorie sono assimilati, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

7. I magistrati onorari che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria sono iscritti presso la Gestione separata presso l'INPS, quali soggetti svolgenti attività assimilata a quella di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335. I contributi alla predetta Gestione separata sono dovuti nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1 comma 79 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 e ai sensi dell'articolo 59 comma 16 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. La ripartizione dell'onere contributivo tra Magistrato onorario e Ministero della Giustizia è fissata nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi e il versamento dei contributi deve essere eseguito dal Ministero della giustizia entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

8. All'articolo 50, comma 1, lettera *a*) del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986 n. 302 le parole "*I Giudici di Pace,*" sono soppresse.

Art. 19-sexies.

(Concorso riservato per l'accesso alla magistratura)

1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno maturato otto anni di anzianità nel servizio e per i quali il Consiglio giudiziario accerti per tale periodo il compimento del lodevole servizio.

2. Il concorso è bandito, contestualmente a quello ordinario, per un numero di posti non superiore ad un quinto di quelli messi complessivamente a concorso.

3. Il concorso consiste in un esame che si articola:

- a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate al comma 4;**
- b) in una prova orale su ciascuna delle materie previste per il concorso in magistratura.**

4. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile;**
- b) diritto penale.**

5. Ciascuna delle due prove scritte di cui al comma 4 si articola nella redazione di uno o più atti giudiziari e nella trattazione teorica delle questioni affrontate e degli istituti giuridici venuti in rilievo nella stesura degli atti stessi.

6. Al concorso di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ordinario.

7. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono dispensati dallo svolgimento del tirocinio ed assumono servizio con la qualifica di magistrato di tribunale.

CAPO II

**DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE DEL
GIUDICE DI PACE**

Art. 20.

(Costituzione dell'ufficio circondariale del giudice di pace)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

«2. All'ufficio del giudice di pace sono addetti più magistrati onorari appartenenti all'ordine giudiziario».

2. L'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - (Sede dell'ufficio del giudice di pace). -

1. L'ufficio del giudice di pace ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dall'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. All'istituzione, alla soppressione e alla modifica della circoscrizione di sezioni distaccate dell'ufficio del giudice di pace si provvede nelle forme e con il procedimento di cui all'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

3. Gli uffici del giudice di pace esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non compresi nell'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dal presente articolo, costituiscono sezioni distaccate dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel capoluogo di circondario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II, capo III, sezione *I-bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

4. I magistrati già assegnati agli uffici del giudice di pace di cui al comma 3 entrano a far parte dell'organico degli uffici circondariali del giudice di pace.

5. *[L'ufficio del giudice di pace è coordinato]* **La sorveglianza sul coordinatore dei giudici di pace e sul relativo ufficio è esercitata** dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo del circondario in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, o da un presidente di sezione all'uopo delegato. Il coordinatore dell'ufficio, **d'intesa con il presidente del tribunale e sulla base dei criteri da quest'ultimo indicati**, provvede all'assegnazione degli affari e stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze. L'assegnazione degli affari può essere delegata ad uno o più magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace. Si applicano gli articoli *7-bis*, commi 1 e 2, e *7-ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 21.

(Sorveglianza sugli uffici del giudice di pace)

1. La sorveglianza sull'ufficio circondariale del giudice di pace è esercitata dal presidente del tribunale, che può avvalersi dei presidenti di sezione.

2. Il presidente del tribunale, o il presidente di sezione all'uopo delegato, entro il 31 marzo di ogni anno verifica i dati statistici acquisiti ai sensi del comma 5 ed esamina un campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario nel corso dell'anno precedente.

3. Quando, anche alla luce degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 nonché della relazione redatta dall'affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 7, il magistrato che esercita la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace ha notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, redige una relazione scritta contenente la descrizione dei fatti e degli altri elementi di valutazione utili ai fini dell'adozione del provvedimento.

4. La relazione viene predisposta previa audizione dell'interessato ed è indirizzata al presidente della corte d'appello, che provvede ai sensi dell'articolo 16.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno le cancellerie degli uffici del giudice di pace trasmettono al presidente del tribunale le statistiche relative all'attività svolta nel corso dell'anno precedente da ciascun giudice di pace in servizio presso l'ufficio.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

(Disposizioni transitorie sulla formazione dei magistrati onorari)

1. Fino all'inizio del funzionamento della Scuola superiore della magistratura di cui ai decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, il consiglio giudiziario organizza corsi di formazione professionale per i magistrati onorari, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi. I corsi sono volti anche all'acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

2. Il consiglio giudiziario può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

Art. 23.

(Proroga delle funzioni dei magistrati onorari in servizio)

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, alla scadenza del mandato sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni per una durata di *[quattro]* **due** anni e, **successivamente**, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a *[svolgere]* **proseguire** le funzioni giudiziarie onorarie, **sono confermati per ulteriori successivi periodi di quattro anni**.

[2. Il mandato prorogato ai sensi del comma 1 è ulteriormente prorogabile, una sola volta e per la durata di quattro anni, per coloro il cui mandato, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è mai stato prorogato o è stato prorogato una sola volta.]

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, **in deroga a quanto previsto all'articolo 2**, l'esercizio delle funzioni *[non]* può *[comunque]* essere protratto, **anche all'esito di successive proroghe**, oltre il **sessantesimo anno di età e non oltre il settantacinquesimo** *[anno di età]*.

4. **L'articolo 245 decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è abrogato e le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificate dalla presente**

legge, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, restano definitivamente in vigore.

Art. 24.

(Disposizioni transitorie in materia di illeciti disciplinari)

1. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374 e nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 42-fer, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 25.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35)

1. Nel decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 le parole: «*giudici di pace*», ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: «*magistrati onorari*», e le parole: «*giudice di pace*», ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: «*magistrato onorario*».

Art. 26.

(Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 27.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 4, 4-te, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, [15], 16, 40, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono abrogati.

2. Gli articoli *42-ter*, *42-quater*, *42-quinquies*, *42-sexies.*, *42-septies*, 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941. n. 12 sono abrogati.

Art. 28.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessario dalla presente legge.

Art. 29

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

NOTE SUL DISEGNO DI LEGGE EMENDATO

Premessa

L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e successive modifiche, stabilisce che le disposizioni di ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e viceprocuratori onorari si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

La necessità di procedere alla revisione delle vigenti disposizioni di ordinamento giudiziario che regolano l'impegno dei magistrati onorari costituisce l'occasione per una più ampia rimediazione del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria che coinvolga anche la figura del giudice di pace, tenendo conto dell'esperienza maturata in oltre un decennio di attività svolta da questa particolare categoria di magistrati onorari ai quali è stata attribuita nel corso degli anni una sfera di competenza giurisdizionale sempre più ampia.

Il disegno di legge in oggetto persegue pertanto l'obiettivo di attuare una riforma organica della magistratura onoraria muovendo lungo tre direttrici fondamentali:

- predisporre uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai viceprocuratori onorari, il quale prevede la continuità degli incarichi temporanei attraverso periodiche e rigorose valutazioni di idoneità al proseguimento delle funzioni giudiziarie;
- rideterminare il ruolo e le funzioni dei giudici onorari di tribunale e quelle di vice procuratori onorari, prevedendo formule che consentano di devolvere a tali figure anche l'abbattimento dell'arretrato civile e penale;
- riorganizzare l'ufficio del giudice di pace, conservando la figura del giudice di pace coordinatore che risulta tuttavia trasformata dalla previsione che essa assolva ad una funzione di collegamento tra il singolo *ufficio del giudice di pace* e il presidente del tribunale, al quale ultimo vengono espressamente devoluti ampi poteri di vigilanza e di coordinamento;
- prevedere per i soli giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari che decidono di svolgere a tempo pieno le funzioni giudiziarie, rinunciando ad ogni altra attività lavorativa e ponendosi pertanto a completa disposizione dell'Amministrazione giudiziaria, che ad essi sia riconosciuto un emolumento minimo, comunque garantito, inferiore a quello percepito dal magistrato ordinario in tirocinio e computabile in conto della maggiore retribuzione eventualmente dovuta secondo il tradizionale sistema della remunerazione a cottimo (e non in aggiunta ad essa), idoneo a tutelare l'indipendenza e la dignità professionale del magistrato onorario;

Sotto questo profilo l'intervento normativo proposto prosegue il percorso di razionalizzazione già avviato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 con riguardo al processo civile, essendo finalizzato a contenere la durata del processo entro il limite di ragionevole durata imposto dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, attraverso una migliore organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali disponibili nell'ambito della magistratura onoraria, tenendo conto e valorizzando le professionalità acquisite dai

magistrati onorari di tribunale e dai giudici di pace attualmente in servizio.

Si ritiene, infatti, che la professionalità acquisita da operatori del diritto che hanno esercitato la funzione giudiziaria nel decennio appena trascorso, impedendo il collasso del sistema giudiziario, a seguito della riforma del giudice unico, non possa essere dispersa, ma, al contrario, vada valorizzata e posta a servizio del sistema giustizia.

In quest'ottica, quindi, deve leggersi la previsione normativa volta a permettere la riconferma nell'incarico di tutti coloro che, meritevoli per produttività e qualità del lavoro svolto, intendono proseguire nell'esercizio della delicata funzione.

Lo statuto unico della magistratura onoraria.

La previsione di uno statuto unico della magistratura onoraria introduce una disciplina omogenea dei requisiti per l'accesso alle funzioni giudiziarie onorarie, per il reclutamento, per la formazione professionale e per la durata dell'ufficio, nonché per gli illeciti disciplinari.

L'intervento normativo proposto mantiene inalterato il tradizionale carattere onorario e temporaneo dell'esercizio delle funzioni, salva la possibilità di non disperdere le professionalità acquisite, qualora il magistrato onorario di tribunale decida di continuare nell'esercizio della funzione.

I criteri per il reclutamento dei magistrati onorari di tribunale pongono particolare attenzione alla professionalità acquisita dall'aspirante magistrato onorario. In particolare il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie anche onorarie e l'iscrizione all'albo degli avvocati rappresentano gli elementi qualificanti del soggetto che dovrà svolgere la delicata funzione. Ciò in ragione del fatto che la magistratura onoraria, secondo lo spirito costituzionale, rappresenta una risorsa qualificata di estrazione forense in ausilio alla magistratura di carriera.

La rideterminazione del ruolo delle funzioni di giudici onorari di tribunale e l'ampliamento delle funzioni dei viceprocuratori onorari.

L'articolo 43 bis del vigente ordinamento giudiziario stabilisce che: “ I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non in casi di impedimento e di mancanza di giudici ordinari”.

L'attuale sistema normativo, quindi, assegna ai magistrati onorari di tribunale una funzione di mera supplenza del magistrato ordinario impedito.

La situazione di fatto che si è venuta a creare nel decennio, in ordine all'utilizzo del giudice onorario del tribunale e al vice procuratore, ha fatto sì che, sempre più spesso, i capi degli uffici, per ragioni organizzative e di grave carenza di organico, nonché per evitare di incorrere nella violazione del principio della ragionevole durata del processo, siano ricorsi alla attribuzione di porzioni di ruolo ai giudici onorari di tribunale e alla gestione dell'udienza monocratica solo a i vice procuratori.

Preso atto, pertanto, di tale situazione, si ritiene opportuno razionalizzare l'impiego dei giudici onorari di tribunale, superando la formale e tradizionale concezione del magistrato onorario come mero supplente del magistrato ordinario impedito o assente, individuando

presupposti oggettivi al verificarsi dei quali possa essere affidata a magistrati onorari addetti al tribunale la trattazione di procedimenti selezionati *ratione materie*.

Analogamente si è voluto prevedere una possibilità di ampliamento del potere di delega del procuratore della Repubblica a favore di viceprocuratori onorari anziani per lo svolgimento di atti di indagini preliminari per reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, nonché la possibilità di delegare il vice procuratore anziano a svolgere la funzione di pubblico ministero nelle udienze di competenza del tribunale in composizione collegiale.

Tale previsione di ampliamento del potere di delega ha quale finalità principale quella di razionalizzare il lavoro presso la procura della Repubblica, al fine di permettere ai magistrati ordinari di dedicarsi in maniera costante alle indagini di maggiore e più delicata complessità, affidando, per converso, ad un vice procuratore onorario di provata esperienza la gestione di indagini relative a reati non particolarmente complessi, reati che nella quotidianità passano, poi, al vaglio di giudici onorari di tribunale.

L'ufficio circondariale del giudice di pace.

Al fine di razionalizzare la struttura organizzativa degli uffici dei giudici di pace si prevede la costituzione dell'ufficio circondariale del giudice di pace, secondo il modello organizzativo già sperimentato con successo nel 1989 con la trasformazione delle preture mandamentali in pretura circondariali.

In tal modo la circoscrizione territoriale dell'ufficio del giudice di pace viene a coincidere con la circoscrizione territoriale di ciascun tribunale ordinario.

L'ufficio del giudice di pace e il tribunale hanno sede del medesimo capoluogo.

Gli attuali uffici del giudice di pace vengono mantenuti in funzione quali sedi distaccate dell'ufficio circondariale, cui si applicheranno le vigenti disposizioni di ordinamento giudiziario che regolano i rapporti tra la sede centrale del tribunale ordinario e le relative sezioni distaccate.

La costituzione dell'ufficio circondariale del giudice di pace non implica la soppressione delle attuali strutture giudiziarie presenti sul territorio, in cui continuerà ad essere esercitata la cosiddetta giustizia di prossimità.

L'ufficio circondariale del giudice di pace consente tuttavia di realizzare una maggiore flessibilità dell'impiego dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace, attraverso la costituzione di un contingente di magistrati onorari che verrebbero impiegati nella sede centrale e in uno o più sedi distaccate, a seconda delle concrete esigenze organizzative dell'ufficio.

Questa soluzione consente di eliminare, mantenendo gli uffici attualmente presenti sul territorio, una evidente diseconomia per il sistema giudiziario.

Il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace rimane affidata al coordinatore che, però, viene ad essere assoggettato alla sorveglianza del presidente del tribunale. Ciò, infine, di permettere un utile collaborazione tra il magistrato dirigente e il coordinatore, in un'ottica di proficuo scambio di esperienze, mantenendo integro il principio di autonomia che

caratterizza la funzione della magistratura onoraria di pace.

Esame dell'articolato

Il disegno di legge si compone di tre capi, che contengono le nuove norme che disciplinano la magistratura onoraria: capo I, le norme che disciplinano la magistratura onoraria; capo II, le norme sulla costituzione dell'ufficio circondariale del giudice di pace; capo III, norme transitorie e finali.

Articolo 1

Definisce l'ambito di applicazione del nuovo statuto della magistratura onoraria che si applicherà ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai viceprocuratori onorari, con esclusione delle altre categorie di magistrati onorari previste dalle leggi in materia di ordinamento giudiziario, per i quali è necessario mantenere in vigore la vigente disciplina in considerazione delle specifiche funzioni da essi esercitate.

Articolo 2

Vengono elencati i requisiti necessari per la nomina a giudice di pace, giudice onorario di tribunale e viceprocuratore onorario.

Nella disamina dei requisiti richiesti si segnala l'introduzione della incompatibilità delle funzioni onorarie con l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata, nonché il requisito dell'iscrizione all'albo degli avvocati o l'esercizio delle funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno un biennio.

In ordine al primo dei due requisiti segnalati si rileva che la rilevanza temporale e la pregnanza dell'incarico a cui il magistrato onorario è chiamato rendono opportuno tale requisito, tenuto conto del superamento della funzione vicaria a cui era destinata in precedenza la magistratura onoraria di tribunale.

In ordine, invece, al secondo dei requisiti segnalati si evidenzia come il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie anche onorarie e l'iscrizione all'albo degli avvocati rappresentano gli elementi qualificanti del soggetto che dovrà svolgere la delicata funzione. Ciò in ragione del fatto che la magistratura onoraria, secondo lo spirito Costituzionale, rappresenta una risorsa qualificata, di estrazione forense, in ausilio alla magistratura di carriera.

In ultimo, poi, viene richiesta al magistrato onorario la capacità di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio e di imparzialità, le funzioni giudiziarie. Tale ultima precisazione si armonizza con i requisiti indicati alla lettera h).

Articolo 3

Sono elencate le incompatibilità sia di ordine funzionale che personale rispetto all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario.

Si segnala che gli avvocati, salvo quelli autorizzati ai sensi del successivo articolo 19 ter, non possono esercitare la professione forense, per il periodo in cui sono in carica come

magistrati onorari della Repubblica, ciò in armonia con il sopra menzionato principio di rilevanza della funzione giudiziaria a cui sono assegnati i magistrati onorari.

Articolo 4

La selezione degli aspiranti all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie riprende il modello previsto dalla legge 21 novembre 1991, n. 374.

Gli aspiranti devono presentare domanda di ammissione al tirocinio per la nomina nelle varie funzioni e l'ammissione è deliberata dal consiglio superiore della magistratura per un numero di aspiranti non superiore al doppio del numero dei magistrati onorari da nominare in ciascun distretto di corte d'appello.

Viene prescelta la soluzione di pubblicare annualmente i posti disponibili, nonché quelli che si renderanno vacanti nell'anno in corso. Ciò è ispirato a ragioni di buona amministrazione ed economicità del procedimento.

Articolo 5

Il tirocinio per la nomina a magistrato onorario è organizzato e coordinato dal consiglio giudiziario, secondo le direttive del consiglio superiore della magistratura.

Il tirocinio ha durata di sei mesi, viene svolto nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato ordinario, che si avvale della collaborazione di uno o più magistrati ordinari e onorari per lo svolgimento della pratica giudiziaria in materia civile e penale

La durata del tirocinio e la sua qualità sono finalizzati a verificare in concreto se l'aspirante, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, possiede quella preparazione giuridica e culturale e quelle doti di indipendenza, equilibrio ed imparzialità che l'articolo due del disegno di legge prevede come requisiti effettivi per la nomina.

Articolo 6

Prende in considerazione i criteri per la nomina a magistrato onorario. Nella già citata ottica del superamento del ruolo meramente vicario della magistratura onoraria, è stato introdotto l'istituto dell'aspettativa per quei dipendenti pubblici che intendano svolgere le funzioni di magistrato onorario in maniera esclusiva, senza, però, detrimento per la carriera nella pubblica amministrazione. Tale previsione ha, poi, anche il pregio di favorire una proficua osmosi tra amministrazioni dello Stato.

Articolo 7

Il superamento del concetto di vicarietà, così come inteso nel passato, impone al magistrato onorario un livello di preparazione costante e adeguato all'esercizio delle funzioni che è chiamato a svolgere, per tale ragione è necessario prevedere meccanismi di formazione professionale permanente per i magistrati onorari, in accordo con il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Articolo 8

Viene regolamentata la durata dell'incarico e la conferma del magistrato onorario, avendo a mente il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nel quale è ricompreso il principio di economicità di gestione, con conseguente valorizzazione delle risorse umane formatesi all'interno del sistema, grazie all'impiego di risorse pubbliche. Sotto tale profilo, pertanto, risulta opportuno coniugare il principio di temporaneità dell'incarico, che ha scadenza quadriennale, con la priorità di non disperdere le rilevanti professionalità formate.

Si deve, infatti, osservare che all'esito del primo quadriennio di esercizio di funzioni il magistrato onorario, superato il periodo di tirocinio, è stato costantemente monitorato per due anni da un magistrato ordinario affidatario per lo svolgimento della formazione professionale, quindi, nei due anni successivi ha continuato a formarsi attraverso lo strumento della formazione professionale obbligatoria (Art. 7). Tale metodo procedurale garantisce, da un lato, un'elevata formazione nell'esercizio delle funzioni a cui il magistrato onorario è chiamato ad attendere, d'altro lato, ha comportato un investimento importante per la collettività, sotto il profilo delle risorse economiche impiegate.

Ciò posto, pensare di impedire a soggetti, così doviziosamente formati, di restare all'interno del sistema della magistratura onoraria, ponendo vincoli in ordine alla riconferma nello svolgimento dell'incarico, relativamente ai soggetti meritevoli, appare in contrasto con il già citato principio di buona amministrazione e costituisce una dilapidazione di risorse pubbliche di non poco momento, in rapporto al numero complessivo dei magistrati onorari previsti dalla pianta organica di cui al successivo articolo 17.

Nell'ambito della regolamentazione della conferma del magistrato onorario, vengono seguiti, quasi pedissequamente, i criteri previsti per la valutazione della professionalità dei magistrati ordinari, attraverso l'utilizzo di relazioni del magistrato affidatario, nonché l'esame dei dati statistici relativi all'attività svolta e l'analisi a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali di udienza a cui ha partecipato il magistrato onorario.

Viene valutato il rispetto delle regole di deontologia, l'assenza di sanzioni disciplinari e si richiede un parere al capo dell'ufficio giudiziario, nonché un'auto relazione al magistrato onorario medesimo.

Appare, quindi, evidente che la conferma dell'incarico viene ad essere una vera e concreta valutazione delle capacità professionali e umane del magistrato onorario, soggetto al quale è affidata un'importante funzione pubblica.

È, altresì, previsto che il giudizio sulla eventuale inidoneità segua le regole per il procedimento di revoca, al fine di garantire un ampio contraddittorio con il magistrato onorario.

Articolo 9

È prevista la possibilità, per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratore onorari, di presentare domanda per essere nominati giudice di pace, purché abbiano svolto per almeno un quadriennio le funzioni onorarie.

La presente previsione normativa è funzionale alla omogeneizzazione delle figure che

vengono organizzate dallo statuto unico sulla magistratura onoraria, nell'ottica della creazione di un apparato di magistrati che sappiano essere in sintonia con le quotidiane esigenze di giustizia minore, sempre più crescenti nell'odierno sistema sociale. Il magistrato onorario può, così, divenire il perno della giustizia di prossimità.

Articolo 10

Si occupa di disciplinare le domande di trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.

L'importanza di tale previsione risiede nel fatto che, attraverso le domande di trasferimento, è possibile rendere più celere la copertura di posti vacanti, mediante l'utilizzo di magistrati onorari già formati, razionalizzando di fatto il sistema di copertura dell'organico della magistratura onoraria.

Articolo 11

Viene vietata, in maniera esplicita, la possibilità di applicare in supplenza il magistrato onorario presso altri uffici.

Articolo 12

Sono richiamati i doveri del magistrato onorario che sono i medesimi previsti per i magistrati ordinari, stante l'esercizio delle medesime funzioni giurisdizionali. E', altresì, specificato che ai vice procuratore onorari si applicano le disposizioni sull'astensione del magistrato del pubblico ministero.

Articolo 13

Si occupa di individuare i casi di decadenza dall'ufficio, sulla scorta della previsione normativa di cui all'articolo 6, nonché nel momento in cui taluno dei requisiti necessari per la nomina venga meno, ovvero sopravvengano dimissioni volontarie o cause di incompatibilità.

Articolo 14

E' previsto l'istituto della dispensa, su domanda o d'ufficio, del magistrato onorario che per ragioni di infermità non possa esercitare, in via definitiva la propria funzione, ovvero per sopravvenuti impedimenti di durata superiore a sei mesi.

Articolo 15

La norma in commento si preoccupa di armonizzare, per la prima volta, il regime delle sanzioni disciplinari per tutti i magistrati onorari, a differenza di quanto previsto dall'attuale sistema sanzionatorio.

Vengono indicate quattro sanzioni, quale conseguenza della violazione dei doveri a cui il magistrato onorario è soggetto.

Le sanzioni sono state così individuate: ammonimento, censura, sospensione dalla funzione, revoca della nomina.

Con l'attuale sistema si è voluto graduare il regime sanzionatorio che, in precedenza, per i magistrati onorari di tribunale, prevedeva quale unica sanzione alla violazione dei doveri, quella della revoca dall'incarico.

È, poi, stata prevista l'applicazione ai magistrati onorari delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili e limitatamente a quelle previste nella sezione I del capo I, cioè, al fine, di tipizzare gli illeciti disciplinari, anche per i magistrati onorari.

Articolo 16

Si occupa di disciplinare il procedimento di decadenza, dispensa e irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico del magistrato onorario.

Viene garantito il contraddittorio avanti al consiglio giudiziario ed è prevista la possibilità di sospendere cautelarmene il magistrato onorario sottoposto a procedimento disciplinare o penale, così come avviene per i magistrati ordinari.

Articolo 17

Viene istituito il ruolo organico della magistratura onoraria, con individuazione delle unità di magistrati onorari addetti a ciascuna funzione.

Il numero complessivo dei magistrati onorari addetti e agli uffici del giudice di pace è fissato in 2800 posti, mentre per i giudici onorari di tribunale il numero non può essere superiore a 1850 unità, così come per i vice procuratore onorari il numero massimo di unità è fissato in 1650.

Nell'ambito della presente disposizione normativa è stato inserito il comma 4 bis che equipara il servizio prestato nelle funzioni di magistrato onorario, anche antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni al fine dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e alle magistrature amministrative contabili.

Tale previsione normativa è funzionale a valorizzare l'esperienza nell'esercizio delle funzioni a vantaggio della pubblica amministrazione, nella già citata ottica di osmosi tra amministrazioni dello Stato.

Articolo 18

La disposizione in esame modifica l'articolo 43 bis dell'ordinamento giudiziario, specificando i casi che legittimano l'impiego dei giudici onorari presso il tribunale ordinario, indicando le funzioni a cui è opportuno attribuire magistrato onorario.

Viene abbandonato il tradizionale criterio di impiego del magistrato onorario soltanto nei

casi di impedimento o assenza dei magistrati ordinari. Vengono specificati presupposti puntuali in presenza dei quali è possibile ricorrere all'impiego dei giudici onorari.

Nello specifico il superamento del carico di lavoro esigibile da ciascun magistrato ordinario diventa criterio per ricorrere al magistrato onorario, così come vacanze o assenza di magistrati ordinari in misura superiore ad una certa percentuale di posti in organico, ovvero la presenza di cause pendenti davanti al tribunale da un tempo che supera la durata ragionevole del processo secondo i parametri enunciati dalla corte europea dei diritti dell'uomo.

Al verificarsi, quindi, di uno dei sopraindicati presupposti e legittimo l'impiego del giudice onorario, al quale potranno essere assegnati i procedimenti in materia civile e penale indicati nell'articolato normativo.

Nell'ottica, poi, di superamento dell'attuale grave crisi del sistema giudiziario che si vede appesantito da milioni di procedimenti arretrati è stato previsto che il presidente del tribunale possa assegnare al giudice onorario anche quei procedimenti che, normalmente, non sarebbero a lui delegabili. Tale previsione normativa è applicabile anche nel caso in cui non sia possibile disporre l'assegnazione dei detti procedimenti a un magistrato di ruolo per obiettive carenze di organico, anche transitorie.

La ratio di tale disposizione risiede nel rispondere, il più celermente possibile, alle esigenze di giustizia al fine di non incorrere nella violazione del principio della ragionevole durata del processo, principio costituzionalmente garantito che, quindi, non può essere eluso appellandosi alle carenze di organico di magistrati ordinari, qualora siano presenti nell'ufficio magistrati onorari.

In ultimo, poi, è previsto che l'assegnazione di procedimenti al giudice onorario, in deroga ai criteri indicati nella norma in commento, non comporti invalidità dei provvedimenti assunti e dell'attività compiuta dal magistrato onorario, non attenendo la ripartizione degli affari alla capacità del giudice.

Si è, poi, voluto prevedere una possibilità di ampliamento del potere di delega del procuratore della Repubblica a favore di viceprocuratori onorari anziani per lo svolgimento di atti di indagini preliminari per reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, nonché la possibilità di delegare il vice procuratore anziano a svolgere la funzione di pubblico ministero nelle udienze di competenza del tribunale in composizione collegiale.

Tale previsione di ampliamento del potere di delega ha quale finalità principale quella di razionalizzazione del lavoro presso la procura della Repubblica, al fine di permettere ai magistrati ordinari di dedicarsi in maniera costante sulle indagini di maggiore e più delicata complessità, affidando, per converso, ad un vice procuratore di provata esperienza, la gestione di indagini relative a reati non particolarmente complessi, reati che nella quotidianità passano, poi, al vaglio di giudici onorari di tribunale.

Articolo 19

La norma in commento apporta alcune modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 che reca la disciplina dei consigli giudiziari, prevedendo la costituzione di un'apposita sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari, con i poteri e le

funzioni di cui è attualmente investita la sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace.

Elemento significativo della modifica al citato decreto legislativo è data dalla introduzione, per la prima volta, nei consigli giudiziari, dei magistrati onorari di tribunale che andranno a comporre la sezione autonoma competente per l'espressione di pareri in materia di magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi relativi agli uffici del giudice di pace.

Articolo 19 bis

L'articolo in commento introduce modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 e all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per quanto attiene alle indennità spettanti ai magistrati onorari di tribunale.

Il criterio base utilizzato per l'individuazione dell'indennità mensile spettante a viceprocuratori onorari e giudici onorari di tribunale è parametrato sulla somma dell'indennità giudiziaria e dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari nell'ultimo mese di tirocinio, aumentata del 45% dello stipendio mensile ad essi spettante, indipendentemente dalla quantità di lavoro svolto.

L'indennità di cui sopra viene maggiorata - e computata in conto al maggiore avere - nel caso in cui l'attività effettivamente svolta produca indennità il cui ammontare complessivo superi l'indennità mensile di cui al comma 2-*quater* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

È previsto l'aggiornamento dell'indennità con le stesse cadenze periodiche e nella stessa misura percentuale della magistratura di ruolo.

Articolo 19 ter

Viene regolamentata la possibilità di derogare al regime di incompatibilità previsto per i magistrati onorari, su domanda del magistrato interessato.

Nella norma in commento si prevede che contemporaneamente all'esercizio delle funzioni giudiziarie, il magistrato onorario possa svolgere l'attività di avvocato o quella di dipendente, anche a tempo determinato, presso una pubblica amministrazione.

La richiesta di cui sopra deve essere presentata al capo dell'ufficio presso cui il magistrato onorario svolge servizio e se viene accolta il magistrato onorario perde il diritto a percepire l'indennità mensile di cui all'articolo 4 comma 2 *quater* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come introdotto dalla presente legge.

È previsto un criterio di precedenza nell'assegnazione degli incarichi tra magistrati onorari che svolgono a tempo pieno le funzioni e magistrati onorari autorizzati a svolgere anche altra attività, al fine di consentire al magistrato onorario che ha ottenuto la deroga di cui al presente articolo di dare precedenza all'attività professionale o dipendente.

Come, già, previsto dalla normativa vigente l'accoglimento della domanda di deroga, per i dipendenti pubblici, è subordinata all'autorizzazione della pubblica amministrazione presso la quale il magistrato onorario presta servizio.

L'esercizio della professione forense, per i magistrati onorari ai quali è stata accolta la domanda in deroga al principio di esclusività di rapporto, è limitata ai circondari di tribunale non confinanti con quelli presso cui il magistrato onorario svolge le funzioni.

Viene, poi, previsto un criterio di incompatibilità differente con riguardo alle regioni coincidenti con grandi isole o confinanti con la frontiera nazionale quali la Sicilia, la Sardegna, la §Valle da Osta, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia.

La deroga di cui al presente articolo è autorizzata dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica può essere concessa ad un terzo dei magistrati onorari previsti nell'organico.

Il capo dell'ufficio, in ogni caso, può concedere la deroga di cui al presente articolo anche in misura superiore al terzo dei magistrati onorari previsti dall'organico, avuto riguardo alla disponibilità effettiva del magistrato onorario richiedente e sempre che ciò non comporti disfunzioni sulla reperibilità e produttività del magistrato onorario.

Nel caso in cui più magistrati onorari richiedono la deroga di cui al presente articolo la precedenza è stabilita seguendo i criteri di cui all'articolo 2 comma 2.

I magistrati onorari che optano per tale regime di compatibilità con altri incarichi, perdono il diritto alla parte fissa dell'indennità mensile, sulla base del presupposto che la loro disponibilità a svolgere le funzioni giudiziarie può essere limitata dal contemporaneo esercizio di altra attività lavorativa prevalente; sicché essi percepiscono una retribuzione strettamente correlata all'attività effettivamente svolta.

La ratio di tale differenziato trattamento è quella di tutelare con un'indennità minima garantita i magistrati onorari che si pongono a disposizione dell'amministrazione giudiziaria a tempo pieno, garantendo loro un trattamento comunque sufficiente a fronteggiare le ordinarie necessità di accesso ai principali beni della vita, invi incluse le spese di aggiornamento professionale.

Il magistrato onorario può rinunciare alla deroga con effetto immediato, ma il diritto a percepire l'indennità fissa, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la rinuncia perviene all'ufficio.

Articolo 19 quinquies

Viene regolamentato il trattamento fiscale e previdenziale riservato alla magistratura onoraria di tribunale, facendo riferimento all'eventuale trattamento previdenziale già in essere in capo al magistrato onorario di tribunale in forza dell'esercizio della professione da avvocato o della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego in capo al magistrato medesimo.

In ultimo, poi, viene regolamentato il trattamento previdenziale dei magistrati onorari che non rientrano in alcuna delle due categorie sopra citate, con la previsione di assicurarli presso la gestione separata del Istituto nazionale della previdenza sociale.

La norma in commento si presenta di particolare rilevanza, nel quadro della riforma della magistratura onoraria, posto che, per la prima volta, viene regolamentato il trattamento

previdenziale di una categoria di soggetti che, per lungo tempo, non ha goduto di tutele in tal senso.

Articolo 19 sexies

Viene prevista la possibilità, per i magistrati onorari di tribunale e per i giudici di pace di accedere alla nomina magistrato di tribunale, mediante concorso riservato.

Il concorso previsto dalla norma in esame riguarda 1/10 dei posti previsti in organico nel ruolo della magistratura. Possono partecipare al concorso i magistrati onorari che hanno maturato otto anni di anzianità e che abbiano ottenuto dal consiglio giudiziario parere favorevole, sulla scorta del servizio prestato.

Il concorso è bandito contestualmente a quello ordinario e si articola in una prova scritta ed una orale.

I vincitori del concorso, sono dispensati dallo svolgimento del tirocinio ed assumono servizio con la qualifica di magistrato di tribunale.

La previsione di un concorso riservato per i magistrati onorari con rilevante anzianità di servizio che abbiano prestato la loro attività in maniera lodevole, appare coerente con un sistema che favorisce l'acquisizione di professionalità formatesi direttamente attraverso l'esercizio quotidiano della funzione.

Articoli 20 e 21

Le disposizioni in esame contengono le norme necessarie per attuare la costituzione dell'ufficio circondariale del giudice di pace.

Dal combinato disposto dei due articoli si rileva che la circoscrizione territoriale dell'ufficio del giudice di pace viene a coincidere con la circoscrizione territoriale di ciascun tribunale ordinario, l'ufficio del giudice di pace e il tribunale hanno sede nel medesimo capoluogo, gli attuali uffici del giudice di pace vengono mantenuti in funzione quali sezioni distaccate dell'ufficio circondariale del giudice di pace.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano assegnati agli uffici del giudice di pace e compresi nel circondario, entrano a far parte dell'organico degli uffici circondariali del giudice di pace.

La sorveglianza sul coordinatore dei giudici di pace compete al presidente del tribunale e l'ufficio del giudice di pace rimane ufficio giudiziario autonomo rispetto al tribunale, restando invariata la competenza in materia civile e penale prevista per legge.

Articolo 22

Contiene disposizioni transitorie sulla formazione dei magistrati onorari, applicabili fino a quando non avrà inizio il funzionamento della scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n 26.

Articolo 23

La norma in commento è funzionale ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria con il necessario carattere di gradualità, evitando di sguarnire improvvisamente di magistrati onorari gli uffici giudiziari.

I magistrati onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge, reatano in carica sino alla scadenza del mandato e sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni per una durata di due anni e, successivamente, previa delibera del consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a proseguire le funzioni possono essere confermati per ulteriori periodi di quattro anni.

È, poi, prevista una deroga a quanto disposto dall'articolo due, per i magistrati onorari già in servizio che, anche all'esito di successive proroghe possono giungere ad esercitare le funzioni sino al settantacinquesimo anno di età.

Articolo 24

Contiene una disposizione transitoria in materia di illeciti disciplinari.

Articolo 25

Apporta alcune modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 al fine di coordinare le vigenti disposizioni in materia di elezione dei consigli giudiziari con le modifiche introdotte dall'articolo 19 in materia di composizione e funzioni delle sezioni del consiglio giudiziario per i magistrati onorari.

Articolo 26

La norma in esame si limita a riprodurre quanto previsto dal vigente articolo 40, comma uno, della legge 21 novembre 1991, n. 374 con riguardo ai provvedimenti di nomina, decadenza, dispensa, ammonimento, censura, sospensione e revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.

Articolo 27

Contiene le abrogazioni della legge istitutiva del giudice di pace e dell'ordinamento giudiziario rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

Articolo 28

Prevede che entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della legge vengano emanate le norme regolamentari di coordinamento e di attuazione al rese necessarie dalla legge.